

Bando per il sostegno delle associazioni di volontariato socio sanitario della provincia di Belluno

Il Presente bando è indetto in esecuzione dell'Atto del Presidente n. 172 del 16/11/2021 e della determinazione n. 1411/2021.

PREMESSA

La Provincia, con riferimento alla sua condizione di Provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri, ai sensi dell'art.1, comma 86 lett. a) della L. 56/2014 è competente in materia di cura dello sviluppo strategico del territorio e il miglioramento delle condizioni che favoriscano il permanere della popolazione nel territorio montano assume rilievo strategico, considerata la morfologia dello stesso, il suo spopolamento e la struttura della sua popolazione, in particolare nell'attuale periodo di emergenza pandemica da Covid-19.

Il presente bando è rivolto a organizzazioni di volontariato no profit che svolgano un'attività di Servizio di Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio della provincia di Belluno per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto di ambulanze di pronto soccorso e di attrezzature relative al servizio di primo soccorso.

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.

1. Ai sensi dell'art. 2 commi 117 e 117 bis della L. 23/12/2009 n. 191 e s.m.s., è stato sottoscritto l'atto di Intesa da ultimo con efficacia dal 26/06/2020 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il ministero degli affari regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano che mira a favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti della Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e Veneto, conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori anche attraverso lo sviluppo economico e sociale. Nell'ambito della programmazione d'intervento, il Comitato paritetico per la gestione dell'intesa, con delibera n.7 del 22/07/2020 ha assegnato un finanziamento alla Provincia di Belluno per la realizzazione del progetto strategico denominato "Incremento delle dotazioni delle associazioni di volontariato socio sanitario della provincia di Belluno", nell'ambito del programma provinciale volto a contrastare l'emergenza pandemica da Covid-19 e favorire la resilienza e lo sviluppo dei territori.

Nel periodo pandemico, le associazioni dedicate al servizio di soccorso sanitario hanno svolto un ruolo essenziale per il territorio garantendo una vasta accessibilità ai presidi ospedalieri e sanitari da parte dei soggetti più fragili e effettuando anche il raccordo tra le strutture specializzate, ad esempio assicurando il trasporto dei tamponi.

Il protrarsi dell'emergenza ha aggravato l'attività delle associazioni che devono adeguarsi all'aumento dei livelli di sicurezza richiesti negli interventi la cui frequenza è aumentata notevolmente in corrispondenza dei picchi pandemici.

Il ruolo esercitato dalle associazioni ha garantito l'accessibilità ai servizi in una provincia ove le caratteristiche orografiche e la presenza di una significativa quota di popolazione anziana rendono difficile la capillarità del presidio sanitario. Il rafforzamento della rete dell'associazionismo che affianchi il sistema sanitario costituisce imprescindibile presidio di tutela dell'abitare, verso cui convergono le funzioni istituzionali di tutti gli enti coinvolti. In tal senso, in virtù delle competenze di cui all'art. 86 della L. 56/2014, la Provincia intende intervenire per sostenere i progetti di acquisto di ambulanze, attrezzature e apparecchiature idonee al soccorso di emergenza al fine di contribuire all'efficienza dei servizi di primo soccorso espletati dalle organizzazioni di volontariato.

La possibilità di intervenire in maniera rapida ed efficace è sempre più imprescindibile tenendo conto del territorio, frequentemente soggetto negli ultimi anni a eventi atmosferici importanti che creano

notevoli disagi alla popolazione rendendo sempre più complicati gli interventi da parte dei soccorsi, a ciò si è aggiunta l'emergenza sanitaria in corso. E' fondamentale per tali ragioni che le associazioni siano dotate dei mezzi di soccorso idonei ad intervenire in condizioni di transito particolarmente difficili ed in numero tale da consentire di coprire l'intensificarsi delle richieste.

2. Poiché le risorse destinate dal Fondo comuni confinanti sono destinate all'ambito ottimale approvato ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) dell'Intesa, che comprende tutta la provincia di Belluno con eccezione dei comuni di Alpago, Belluno, Limana e Ponte nelle Alpi l'Amministrazione provinciale di Belluno ha ritenuto di stanziare ulteriori risorse rivolte alla medesima finalità per le associazioni che si trovano nei comuni esclusi dall'operatività del Fondo, con le medesime modalità di finanziamento. Per consentire chiara verifica della destinazione del finanziamento, ai fini rendicontativi del Fondo Comuni Confinanti, si distingueranno le istruttorie e le assegnazioni per le due aree con accesso ciascuna al solo plafond ad esse destinato.

Art. 2 Dotazione Finanziaria e localizzazione degli interventi

1. Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a euro 1.180.000,00, così distinta:

€ 1.080.000,00, quale quota parte del contributo assegnato dal Fondo comuni confinanti per le associazioni avente sede nell'ambito ottimale approvato dal Comitato paritetico ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett.a) che comprende tutta la provincia di Belluno con eccezione dei comuni di Alpago, Belluno, Limana e Ponte nelle Alpi. All'interno di tale dotazione, una quota pari a € 180.000,00 è riservata all'allestimento di un PMA come definito all'art. 4 lett. e).

€ 100.000,00 quale quota finanziata dalla Provincia di Belluno per le associazioni aventi sede nei comuni di Alpago, Belluno, Limana e Ponte nelle Alpi

Le risorse possono essere utilizzate esclusivamente per interventi riferiti all'area di assegnazione (ambito ottimale o rimanenti comuni provinciali), senza riversamenti delle eventuali economie tra un'area e l'altra.

2. La Provincia di Belluno si riserva la facoltà di: riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili; rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti.

Art. 3 Soggetti ammissibili.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117/20217 che svolgano l'attività di Servizio di Soccorso Sanitario nel territorio della provincia di Belluno e iscritte nel rispettivo registro regionale e che abbiano operato con continuità almeno negli ultimi due anni (2019 e 2020, ovvero con inizio attività non posteriore al 1° gennaio 2019).

Art. 3.2 Soggetti non ammissibili.

1. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al presente bando
- i soggetti che non possano dimostrare attività continuativa negli anni 2019 e 2020;
 - i soggetti che non siano convenzionati per l'anno 2021 con il 118 della Provincia di Belluno specificamente per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Sanitario sul territorio;
 - enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura

3.3 Numero progetti presentabili e area di intervento

1. Ogni organizzazione proponente o sua delegazione, distaccamento o gruppo locale avente autonomia giuridica ha la facoltà di presentare una sola richiesta all'interno del presente bando. Gli interventi proposti nei progetti devono realizzarsi nel territorio della provincia di Belluno in relazione alle specifiche aree a cui si riferisce il finanziamento.

4. Spese ammissibili

1. Il bando sostiene le seguenti spese ammissibili dal 01/08/2020 ed entro il termine di conclusione dell'intervento, per le seguenti tipologie di costi:

a) ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118 aventi caratteristiche e dotazioni di bordo conformi agli standard vigenti, alla data di acquisto del mezzo, così come stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia.

b) attrezzatura e macchinari destinati al servizio di soccorso sanitario

d) hardware, programmi informatici destinati al servizio di soccorso sanitario e alla formazione dei suoi operatori

e) struttura funzionale denominata "Posto Medico Avanzato di 1° livello" (PMA), il cui allestimento dovrà prevedere quale dotazione minima:

- veicolo con allestimento specifico per il trasporto materiali logistici del PMA
- veicolo adibito a trasporto personale, materiali ed al traino del rimorchio.
- rimorchio furgonato adibito al trasporto materiali sanitari del PMA
- tenda/gazebo o altra tipologia di struttura idonea all'assistenza
- attrezzatura di allestimento (generatore elettrico e di aria calda per l'illuminazione e il riscaldamento, e refrigeratore per il raffrescamento)

5. Durata e sostenibilità

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso entro il termine di un anno dalla comunicazione di ammissione al beneficio, salvo proroghe per motivi documentati. Il progetto si considera concluso quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute.

Art. 6 Limite di spesa ammissibile e intensità del contributo

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno di spese di investimento.

2. L'ammontare dell'agevolazione verrà determinato ripartendo la dotazione finanziaria di cui all'art. 2 per il numero di domande di contributo che verranno ritenute ammissibili, per ciascun ambito territoriale nel rispetto delle seguenti condizioni, salvo quanto previsto al successivo comma:

- limite massimo pari all'70% della spesa ammissibile;
- limite massimo del contributo pari a euro 65.000 (sessantacinquemila/00);
- nel limite minimo del contributo di euro 6.000 (seimila/00).

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente al finanziamento di tutte le domande con riferimento alla dotazione di ciascuna area, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. Nel caso in cui a seguito della rimodulazione, il contributo assegnato sia inferiore a quello richiesto, il beneficiario potrà rinunciare al contributo o presentare una rimodulazione degli acquisti. A seguito del conseguimento di ulteriori risorse, le domande potranno essere rifinanziate entro i limiti previsti.

3. Per l'acquisto di un "Posto Medico Avanzato di 1° livello", l'agevolazione concessa è pari al 90% della spesa rendicontata ammissibile entro il limite massimo di euro 180.000, corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 200.000,00. Stante la valenza di natura provinciale di tale dotazione e la complessità della sua gestione sarà finanziato l'acquisto di un solo PMA. A tale fine, è riservata una quota di € 180.000,00 a valere sulle risorse dedicate agli interventi afferenti l'ambito ottimale. In caso di più domande di contributo, l'agevolazione sarà concessa esclusivamente all'organizzazione collocatasi al primo posto sulla base del seguente criterio:

- n. di volontari al 31/12/2020

Qualora sia presentata domanda per l'acquisto di un PMA, non potrà essere presentata domanda per le altre tipologie di spesa ammesse.

2. Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese inferiori al riconoscimento del contributo minimo.

3. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione.

Art. 7 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con altre iniziative di favore, purché l'ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto.

Art. 8. Presentazione

Art. 8.1 Scadenza

1. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 8.00 del giorno 23 novembre 2021, fino alle ore 12.00 del giorno 30 novembre 2021. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora di ricezione della domanda al protocollo dell'Ente.

Art. 8.2 Modalità di presentazione

1. Le domande ed i relativi allegati, che lo richiedano, devono essere firmati digitalmente o in forma autografa dal rappresentante legale dell'organizzazione richiedente, o da un procuratore munito di procura speciale, e corredate da copia di documento di identità del beneficiario, pena l'irricevibilità della stessa. La domanda dovrà essere inoltrata alla Provincia di Belluno esclusivamente tramite:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Provincia di Belluno;
- invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: provincia.belluno@pecveneto.it Ai fini del suddetto termine farà fede la data di arrivo dell'istanza al protocollo della Provincia. La documentazione deve essere in formato PDF Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo provincia.belluno@pecveneto.it. Non è ammesso il formato .zip.

2. In entrambi i casi, l'oggetto della domanda deve essere "Domanda per la concessione di contributi per le associazioni di volontariato socio sanitario della provincia di Belluno "

Art. 8.3 Documentazione da presentare

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) progetto da realizzare indicante l'attività per cui si richiede il contributo;
- b) relazione sulle attività svolte nel 2020;
- c) bilancio preventivo 2021;
- d) convenzione per la gestione del Servizio di Soccorso Sanitario valida per il 2021;
- e) preventivi analitici (o fatture nel caso in cui le spese fossero retroattive rispetto alla data di presentazione della domanda) relativi agli interventi di cui all'art. 4;
- f) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso;
- g) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità;
- h) in caso di richiesta di contributo per acquisto di PMA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il numero di volontari iscritti all'associazione al 31/12/2020

2. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR 445/2000 saranno sottoposte ai controlli di veridicità ai sensi dell'art. 71 e ss. del medesimo DPR 445/2000 secondo le "Nuove Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000" adottate dalla Provincia di Belluno con determinazione del Segretario generale n. 101 del 5 febbraio 2021 ed applicabili a partire dal 1 marzo 2021.

3. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai commi 1 e 2, la domanda è irricevibile quando:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso ovvero sia priva della firma autografa;
- non sia presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 8.1;
- è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
- non è corredata, nel caso l'ente si avvalga di un procuratore per l'invio telematico della stessa, della procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso.

4. Non è consentito modificare, in corso di istruttoria di ammissibilità, gli interventi presenti nella domanda di aiuto. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

9. Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta dalla Provincia di Belluno eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni.

2. Le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. E' facoltà degli Uffici competenti della Provincia di Belluno, richiedere all'organizzazione tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

3. Al termine dell'attività di verifica amministrativa, saranno approvati due elenchi relativi alle domande ammissibili, una relativa agli interventi localizzati nell'ambito ottimale e la seconda relativa agli interventi localizzati nei comuni di Alpago, Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, con indicazione del contributo concesso.

Gli elenchi sono distinti e attingono ciascuno al plafond di finanziamento stanziato per la relativa area, senza possibilità di riversamento di eventuali economie tra un'area e l'altra.

Nel caso i fondi non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande di ciascun elenco, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto per carenza di fondi ovvero di presentare una rimodulazione del budget.

Il provvedimento di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento e di dichiarazione di eventuale inammissibilità, con indicazione del contributo riconosciuto, sarà assunto entro 90 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. Successivamente la Provincia comunicherà al richiedente l'esito della domanda di aiuto. In particolare, per le domande finanziate sarà comunicata al beneficiario la spesa ammessa e l'entità del contributo concesso, i termini per la presentazione delle domande di pagamento e per la conclusione dell'operazione.

Art. 10 Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si obbliga a:

a) concludere l'investimento ammesso all'agevolazione e presentare la domanda di erogazione entro il termine perentorio di cui all'art. 5;

b) assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Provincia di Belluno fermo restando che le stesse devono essere coerenti con il progetto presentato, salvo quanto previsto in caso di rimodulazione del contributo;

c) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Provincia di Belluno o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;

d) mantenere gli investimenti oggetto del finanziamento presso l'ambito territoriale di riferimento del finanziamento per 5 anni;

e) conservare sino al termine di 5 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;

f) comunicare alla Provincia di Belluno l'eventuale rinuncia al contributo,

g) a provvedere al costante mantenimento delle dotazioni in perfetta efficienza operativa, equipaggiate altresì con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse, che dovranno, altresì, essere idoneamente custodite e ricoverate;

h) a sostenere le spese di manutenzione e di gestione delle dotazioni e a non utilizzare le dotazioni acquistate con il contributo di cui al presente bando per finalità diverse da quelle del soccorso socio-sanitario.

Art. 11 Modalità di presentazione della domanda di erogazione

1. La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio di cui all'art.5, con le medesime modalità previste per la domanda di ammissione a contributo, di cui all'articolo 8.2, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della provincia www.provincia.belluno.it. L'oggetto della

domanda deve essere "Domanda per l'erogazione di contributi per le associazioni di volontariato socio sanitario della provincia di Belluno".

Le domande ed i relativi allegati, che lo richiedano, devono essere firmati digitalmente o in forma autografa dal rappresentante legale dell'organizzazione richiedente, o da un procuratore munito di procura speciale, e corredate da copia di documento di identità del beneficiario, pena l'irricevibilità della stessa.

2. A corredo della domanda di erogazione occorre presentare, la seguente documentazione:

- a) descrizione dell'intervento realizzato,
- b) documenti giustificativi di spesa (fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto);
- c) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al comma 3;

3. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

- Bonifico bancario (anche tramite home banking)

1) estratto conto in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)

- Ricevuta bancaria

1) estratto conto in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il codice identificativo dell'operazione

- Carta di credito (intestata al beneficiario)

1) estratto del conto corrente in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- addebito delle operazioni;

2) estratto conto della carta di credito

- Acquisti on-line

1) estratto conto in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto;
- addebito delle operazioni;

2) copia dell'ordine;

3) eventuale ricevuta.

4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

5. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene acquistato ed il relativo importo.

6. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Provincia di Belluno assegna all'interessato un termine non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

7. Il procedimento per l'esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è di 90 gg ed è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto siano stati interamente realizzati e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

Articolo 11.1 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- acconto del contributo nella misura del 50% laddove sia attestata una spesa pari al 50% di quella ammessa, previa formale richiesta da parte del beneficiario;
- saldo previa formale richiesta da parte del beneficiario che dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'intera spesa;

Entro 12 mesi dall'avvenuta assegnazione del contributo l'Organizzazione beneficiaria dovrà provvedere alla rendicontazione della spesa. In caso contrario si riterrà rinunciataria dei benefici e dovrà provvedere nei successivi 30 giorni alla restituzione delle somme eventualmente erogate.

L'amministrazione richiederà la restituzione delle somme anticipate qualora dovessero risultare non utilizzate a seguito di verifica finale dell'importo rendicontato o utilizzate con modalità diverse da quelle per cui sono state riconosciute.

L'amministrazione si riserva di verificare, anche dopo l'erogazione del saldo, la consistenza e la conformità delle dotazioni acquisite nonché la congruità della spesa sostenuta, anche mediante

sopralluogo.

Articolo 12 – Varianti in corso d'opera

1. Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

- a) il cambio del beneficiario,
- b) il cambio della sede dell'investimento,
- c) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati,
- d) modifica della tipologia degli interventi approvati.

2. Qualora al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. Il subentro deve essere autorizzato dalla Provincia.

3. Il cambio di sede dell'investimento è una variante non ammessa.

4. Nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti all'operazione. Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

5. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

6. Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che, nell'ambito della medesima operazione finanziata, possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi. La modifica non sostanziale va motivata e corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa della soluzione proposta.

Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate alla Provincia, prima del termine per la conclusione dell'operazione, al fine del previo accertamento delle condizioni sopra specificate. La Provincia dovrà esprimere il nulla osta, pena la non ammissibilità della spesa. Il cambio di preventivo costituisce modifica ammessa, che non richiede l'acquisizione preventiva del nulla osta della Provincia, laddove ne sia mantenuto l'oggetto e risulti motivata la congruità della spesa, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati, gli interventi e i termini di realizzazione previsti.

Art. 13 Rinuncia e revoca del sostegno.

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Provincia di Belluno provvede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato. La rinuncia deve essere comunicata mediante pec all'indirizzo pec: provincia.belluno@pecveneto.it. Il contributo è soggetto a revoca qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni/vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti al progetto ammesso al contributo.

In ogni caso, la Provincia di Belluno procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione del progetto nei termini previsti dal presente bando, o dalle proroghe autorizzate
- b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo e dei relativi allegati entro i termini previsti dal bando
- c) qualora il beneficiario abbia reso (nel modulo della domanda o in qualunque altra fase del procedimento) dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi ovvero contenenti dati non corrispondenti alla realtà, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materiali
- d) qualora la realizzazione dell'intervento finanziato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla progettualità ammessa al sostegno
- e) qualora le spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione siano inferiori alle soglie minime previste dal presente bando
- f) nel caso di rifiuto opposto al soggetto beneficiario di consentire l'accesso nei locali agli incaricati all'esecuzione dei controlli
- g) mancato rispetto degli obblighi di localizzazione e di stabilità dell'intervento previsti dal presente bando
- h) mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato

Art. 14 Verifiche e controlli del sostegno.

1. La Provincia di Belluno si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando, nonché l'effettivo esercizio delle attività dichiarate.

Art.15 Norme per la tutela della privacy

1. I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 dall'art. 6 punto e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che

- il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Belluno

- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'avv. Gabriele Borghi contattabile al seguente indirizzo rpd@provincia.belluno.it

La finalità del trattamento è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati personali saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione tramite trasmissione alla Provincia e laddove, se ne avvalga, anche a eventuali soggetti incaricati dell'istruttoria. I dati saranno altresì utilizzati per la verifica dei requisiti richiesti. Potranno inoltre essere trattati ai fini della archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché in forma aggregata a fini statistici. Ai fini del rispetto del principio della trasparenza nelle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia di Belluno. Partecipando al presente bando, i beneficiari prestano il loro consenso a tale pubblicazione.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla gestione amministrativa del bando, inclusi gli adempimenti strettamente connessi all'osservanza degli obblighi di legge, contabili e fiscali, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico, nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione della domanda dalla partecipazione del presente bando.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi, anche con l'ausilio di strumenti Informatici, dal personale autorizzato della Provincia di Belluno, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorso 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. La Provincia di Belluno cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta provincia.belluno@pecveneto.it con idonea comunicazione;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Art.16 Informazioni generali

1. Le comunicazioni tra Provincia di Belluno e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: provincia.belluno@pecveneto.it

2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Provincia di Belluno ai seguenti contatti

Provincia di Belluno:

Ernesto Kratter: e.kratter@provincia.belluno.it - 0437/959126

6. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Provincia di Belluno. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge 241/1990 e dal regolamento di accesso provinciale

Allegato A- Domanda di partecipazione

sub allegati:

1. progetto da realizzare indicante l'attività per cui si richiede il contributo;
2. relazione sulle attività svolte nel 2020;
3. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità;